



## ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: [ceic84000d@istruzione.it](mailto:ceic84000d@istruzione.it) e-Mail certificata

[ceic84000d@pec.istruzione.it](mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it)

sito web: [www.iccalderisi.edu.it](http://www.iccalderisi.edu.it) codice ufficio : UFZQU tel 081 5041130

Al Personale docente e non docente

Al referente Covid di istituto

Ai referenti Covid di plesso

Al Direttore sga

Al medico competente

dott. Raffaele Sasso

Ai Sigg. genitori

All'albo online/sito web

Agli atti

e.p.c.:

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO  
Prot. 0003638 del 14/04/2021  
04-08 (Uscita)

### **Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata - Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/04/2021.**

Con la presente si trasmette la circolare 15127 del 12 aprile 2021 con cui il Ministero della Salute fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, compreso il personale scolastico, e per la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro. Alla luce della normativa vigente a livello nazionale i casi che potrebbero configurarsi sono quelli di seguito indicati:

#### **a. Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero**

Il medico competente per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 interessati da *polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave*, **per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione** secondo le modalità previste dalla normativa vigente, **effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i** (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

#### **b. Lavoratori positivi con sintomi**

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che **presentano sintomi di malattia diversi dal punto a)** possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (**10 giorni, di cui almeno 3 senza sintomi+test**).

#### **c. Lavoratori positivi asintomatici**

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 **ma asintomatici per tutto il periodo** possono rientrare al lavoro **dopo** un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della

positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

- Il personale scolastico di cui alle lettere **b)** e **c)**, al fine del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al dirigente scolastico **per il tramite del medico competente**, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- I lavoratori positivi **la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo**, qualora abbiano nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi possono essere riammessi in servizio con le modalità soprarichiamate.

#### **d. Lavoratori Positivi a lungo termine**

I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al dirigente scolastico, per il tramite del medico competente.

Il periodo intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore **non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia **rilasciato dal medico curante**.

Nel caso specifico di lavoratore positivo oltre il ventunesimo giorno **non si ravvisa** la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

#### **e. Lavoratore contatto stretto asintomatico**

Il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il dirigente scolastico per il tramite del medico competente.

Si invita il personale in indirizzo ad un'attenta lettura per l'attuazione efficace delle procedure sopradescritte al fine della tutela della salute personale e collettiva.

Il DSGA organizzerà l'ufficio affinché vengano rispettate le indicazioni fornite dalla circolare in oggetto.

Per ulteriori approfondimenti si allega la nota del Ministero della Salute prot. n. 15127 del 12/034/2021.

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all'ALBO della scuola sul sito [www.iccaldersisi.edu.it](http://www.iccaldersisi.edu.it).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Emelde Melucci

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  
D.Lgs n. 39/1993.